

Penale Sent. Sez. 6 Num. 39562 Anno 2017

Presidente: CONTI GIOVANNI

Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udiienza: 08/06/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo

nel procedimento contro

1. Mori Mario, nato a Postumia il 16/05/1939
2. Obinu Mauro, nato a Palmanova il 09/10/1956

avverso la sentenza del 19/05/2016 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

uditi i difensori, avv. Enzo Musco e Basilio Milio, che hanno concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 luglio 2013, con la quale erano stati assolti gli imputati Mario Mori e Mauro Obinu dal reato di cui agli artt. 81, 110, 378 cod. pen. e 7 l. n. 203 del 1991, perché il fatto non costituisce reato.

Ai suddetti era stato contestato di aver in concorso tra loro, Mori, in qualità di Vice Comandante operativo dei R.O.S. dei Carabinieri, e Obinu, quale Comandante del Reparto criminalità organizzata dello stesso raggruppamento, con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato Bernardo Provenzano ed altri affiliati mafiosi, che ne gestivano la latitanza, a sottrarsi alle ricerche e ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In particolare, sulla base delle notizie confidenziali rese al Colonnello dei Carabinieri Michele Riccio da Luigi Ilardo, esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa, di già sperimentata attendibilità, in ordine alla programmazione di un incontro tra quest'ultimo ed il latitante Provenzano, avrebbero omesso: a) di organizzare un adeguato servizio, che ne consentisse l'arresto in occasione dell'incontro effettivamente avvenuto il 31 ottobre 1995 in territorio di Mezzojuso; b) di fornire qualsiasi informazione in ordine a tale incontro alla Procura della Repubblica di Palermo, che coordinava le indagini per la cattura del latitante; c) di attivare qualsiasi tipo di attività di indagine per verificare la permanenza del latitante nel territorio oggetto del suddetto incontro; d) di controllare i soggetti indicati da Ilardo come gli affiliati che stavano gestendo la latitanza del Provenzano (Giovanni Napoli e Nicolò La Barbera); e) di comunicare ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo per un lasso particolarmente lungo (sino al 30 luglio 1996 e in ogni caso successivamente alla uccisione dello stesso Ilardo avvenuta il 10 maggio 1996 a seguito di un agguato) ogni notizia relativa alla riunione mafiosa di Mezzojuso e ai fiancheggiatori e ai luoghi della latitanza del Provenzano.

Secondo la contestazione, la condotta favoreggiatrice era aggravata, oltre che ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 9, cod. pen., dalle finalità dell'azione: favorire l'associazione Cosa Nostra (art. 7 l. n. 203 del 1991) e, relativamente al solo Mori, assicurare l'esecuzione dell'accordo illecito Stato-mafia, oggetto di un separato procedimento penale pendente (art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.).

Entrambi gli imputati hanno rinunciato alla prescrizione.

2. Le indagini a carico degli imputati avevano preso l'avvio a seguito delle dichiarazioni rese nel 2001 dal Tenente Colonnello dei Carabinieri Michele Riccio,

in servizio dal 1992 al giugno 1995 presso la D.I.A. di Genova e poi aggregato ai R.O.S. dei Carabinieri sotto il comando del Mori.

Il Riccio era stato referente esclusivo dal settembre 1993 del confidente Luigi Ilardo, esponente mafioso di spicco del nisseno ed imparentato con il boss Piddu Madonia: Ilardo aveva fornito al Riccio importanti informazioni che avevano consentito di effettuare una serie di operazioni di p.g. tra la fine del 1994 e il maggio del 1995 con l'arresto di rilevanti esponenti mafiosi latitanti, funzionali all'accostamento al Provenzano, nonché aveva rivelato, una volta ritornato libero nel territorio della provincia mafiosa nissena, particolari significativi sulla latitanza di Provenzano (aveva mostrato al Riccio i "pizzini" ricevuti dal boss).

In particolare, Riccio, allorquando non era stato ancora perfezionato il suo trasferimento al R.O.S., aveva appreso il 29 ottobre 1995 dall'Ilardo di un incontro con Provenzano previsto per 31 ottobre successivo in Mezzojuso, nella provincia di Palermo.

Fu deciso, a seguito di una riunione tra il Riccio e gli imputati, di non intervenire, anche per non esporre il confidente, predisponendo soltanto un servizio di pedinamento e osservazione, nella prospettiva di far acquisire ulteriori informazioni dall'Ilardo e organizzare una seconda occasione di incontro con il boss, nella quale sarebbero stati i R.O.S. a catturarlo.

Il servizio di pedinamento e osservazione era stato affidato dagli imputati al comandante della Sezione anticrimine di Caltanissetta, Cap. Damiano.

Ilardo aveva immediatamente confermato al Riccio che l'incontro si era effettivamente svolto e aveva fornito anche i nomi di tali "Cono" e "Giovanni" quali fiancheggiatori presenti, indicando elementi utili per le indagini (la targa della autovettura e le utenze telefoniche di quest'ultimo).

Mori, in data 11 marzo 1996, nell'ambito di un'ampia delega di indagini riguardanti altri soggetti, aveva incaricato, senza peraltro evidenziarne né la gravità né l'urgenza, la Sezione Anticrimine di Palermo di acquisire l'identificazione dei suddetti fiancheggiatori, sulla base delle informazioni fornite dal confidente.

Le indagini furono completate con la trasmissione in data 3 maggio 1996 di una informativa in cui era compiutamente identificato il "Giovanni" nella persona di Giovanni Napoli.

Il 2 maggio 1996 si era tenuta a Roma una riunione tra i magistrati di Palermo (il Procuratore Caselli e la dott.ssa Principato) e di Caltanissetta (il Procuratore Tinebra) con il Riccio e l'Ilardo, in cui fu deciso di avviare la formale collaborazione di quest'ultimo con la rivelazione della sua identità.

In procinto di iniziare con l'autorità giudiziaria un rapporto di collaborazione, il 10 maggio 1996 Ilardo fu ucciso a Catania da due *killer* nei pressi della sua abitazione.

Il 30 luglio 1996 Obinu aveva trasmesso alle Procure della Repubblica di Palermo, Catania e Caltanissetta un rapporto sull'indagine denominata "Grande Oriente" che, partendo da tale ultimo episodio delittuoso, ripercorreva le vicende relative alle rivelazioni dell'Ilardo.

3. La sentenza di primo grado e quella di appello concordemente affermavano che risultava provato che gli imputati erano stati pienamente e tempestivamente informati degli accadimenti del 31 ottobre 1995 a Mezzojuso e dell'esito di tale incontro (ovvero che effettivamente Provenzano aveva incontrato il confidente) e dei fiancheggiatori presenti, tali "Cono" e "Giovanni" (dei quali erano state fornite informazioni utili per la identificazione), nonché delle coordinate geografiche della masseria in cui esso si era svolto; e che ciononostante entrambi dalla data del 31 ottobre 1995 sino alla delega dell'11 marzo 1996 restarono completamente inerti e non fornirono sino al 30 luglio 1996 alcuna informazione all'autorità giudiziaria in ordine alle acquisizioni fino allora acquisite.

4. Parimenti concordemente le sentenze di merito ritenevano che non fossero sufficienti a fondare la responsabilità degli imputati le dichiarazioni della principale fonte di accusa.

Invero, nella ricostruzione degli accadimenti il Riccio aveva presentato gli imputati come coloro che avevano deliberatamente ostacolato la cattura di Provenzano, sin dal primo episodio del 31 ottobre 1995.

Tuttavia, già in primo grado il Tribunale aveva analizzato con estrema cautela la sua deposizione, evidenziando gli elementi che minavano la credibilità del teste e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Cautela che veniva in appello ad essere ulteriormente fondata dai Giudici territoriali sulla veste assunta nel frattempo dal Riccio, per l'effetto dell'art. 210 cod. proc. pen., quale imputato di reato collegato.

In particolare erano emerse nelle sue prodezze diverse *défaillance* e molte di esse erano state smentite da dati oggettivi.

Tra quelle più eclatanti ricordate dal Giudice di appello: la sua presenza al servizio di pedinamento e osservazione del 31 ottobre 1995, riportata nella relazione di servizio, ma poi smentita dallo stesso teste, che aveva dichiarato di essersi tenuto a distanza perché "non utile" alle investigazioni; le critiche alla strategia attendista degli imputati in occasione dell'incontro con Provenzano

erano state sfumate dalla ammissione da parte dello stesso teste che la scelta di costoro veniva a salvaguardare la posizione del confidente; le continue e tempestive informative fatte dal Riccio all'autorità giudiziaria sugli sviluppi delle confidenze di Ilardo e degli accadimenti del 31 ottobre 1995 erano state ampiamente sconfessate dalla deposizione del Procuratore Pignatone, che aveva riferito solo di generiche (e comunque fiduciose) comunicazioni da parte di costui circa la possibile cattura del Provenzano; le relazioni scritte trasmesse ai superiori contenute in *floppy disk* fortuitamente rinvenute dal Riccio si erano rivelate come costruite *ad hoc*.

5. In primo grado era stata diffusamente affrontata dal Tribunale la fondatezza della tesi accusatoria quanto al movente della condotta favoreggiatrice degli imputati, identificato dal P.M. nei pregressi, inconfessabili accordi frutto di trattative fra esponenti delle istituzioni e mafiosi. Tesi che non aveva trovato alcun riscontro secondo i primi giudici.

La sentenza del Tribunale veniva impugnata dal P.M., che, rinunciando espressamente in giudizio alle aggravanti contestate (fatta salva soltanto quella di cui all'articolo 61, primo comma, n. 9, cod. pen., cfr. verbale dell'udienza del 18 gennaio 2016, trascrizione, pagg. 22 e seguenti), aveva denunciato l'errore metodologico seguito dal primo giudice, che nell'affrontare preliminarmente il tema della sussistenza delle contestate aggravanti, aveva finito per concludere, una volta escluso il movente della condotta omissiva degli imputati, che la stessa si era risolta in un comportamento colposo: secondo il P.M. appellante, la stessa condotta omissiva appariva invece per sé stesso idonea ad integrare il dolo generico, ovvero la consapevole volontà degli imputati di aiutare il latitante e suoi fiancheggiatori ad eludere le indagini.

Così ridimensionato il tema devoluto con l'appello, la Corte territoriale affrontava la questione della ravvisabilità del dolo a fronte di condotte favoreggiatrici di tipo omissivo commesse dagli imputati.

Secondo i Giudici di appello, il semplicistico assioma sostenuto dal P.M. appellante della sufficienza della sola rappresentazione di recare un aiuto in grado di consentire al favorito di eludere le investigazioni e sottrarsi alla ricerche, senza la necessità di un *quid pluris* quanto alla finalità perseguita dalla condotta, rischiava di portare a risultati aberranti, trattandosi di reato di pericolo, con l'effetto di ipotizzare una forma di responsabilità oggettiva: ogni omissione idonea a determinare il fallimento di un'operazione di p.g. o di un'indagine finalizzate alla cattura di latitanti finirebbe per integrare il reato di favoreggiamento.

Ad avviso della Corte di appello era invece da doveva accogliere una nozione di dolo in cui nucleo essenziale doveva essere rappresentato dalla «volizione espressa nell'agire o nel non agire per il conseguimento di un risultato penalmente rilevante»: in buona sostanza, andava distinta la volontà del fatto omissivo da quella del suo significato finalistico per verificare se il soggetto avesse voluto fornire, con la condotta obiettivamente agevolatrice, quell'aiuto che integra la lesione del bene giuridico protetto.

La Corte di appello riteneva ancora più problematici l'inquadramento del dolo eventuale e la individuazione di una linea di confine di quest'ultimo con la agevolazione colposa. A tal fine, richiamava il recente arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105), secondo il quale era necessaria, per la configurabilità del dolo eventuale, la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi nel caso concreto, aderendo psicologicamente ad essa, soccorrendo all'indagine, da condurre con estrema prudenza, taluni indicatori, tra i quali il movente della condotta. Movente che avrebbe dovuto fornire *per tabulas* anche la prova certa ed indiscutibile della direzione finalistica della volontà del soggetto e che per la Corte di appello non era invece dato reperire nelle condotte contestate agli imputati.

La scelta attendista in ordine all'incontro del 31 ottobre 1995 era stata invero condivisa dallo stesso Riccio, in funzione della protezione del confidente; la omessa informativa all'A.G. delle rivelazioni di Ilardo, per quanto discutibile, ancorché non doverosa, non era con certezza significativa di una volontà di ritardare le indagini, alla luce della circostanza nota agli imputati che il Riccio aveva diretti ed informali rapporti con il Procuratore Pignatone; la mancata attivazione dopo l'incontro del 31 ottobre 1995 di una qualsiasi attività per verificare la permanenza del Provenzano in zona era da porsi in correlazione con la prospettiva caldeggiata sino al marzo 1996 dallo stesso Riccio di un secondo incontro da organizzare tra Ilardo e Provenzano (tanto che era stato proprio il Riccio a prendere le distanze dal servizio di appostamento, omettendo di parteciparvi e definendo "non utile" la sua presenza sul posto); la omessa attivazione di indagini sui già noti fiancheggiatori di Provenzano Giovanni Napoli e Nicolò La Barbera trovava giustificazione nella circostanza che i nominativi di tale "Cono" e "Giovanni" era stati forniti dal Riccio in modo più circostanziato solo nel marzo 1996, senza darvi peraltro alcun risalto, così dimostrando che neppure Riccio avesse riposto in essi una particolare importanza, sempre nella prospettiva di attendere un secondo incontro per la cattura del latitante; la circostanza che l'identificazione dei suddetti fosse stata condotta in modo lento e burocratico non era comunque univocamente indicativa della volontà di favorire il

latitante, ben potendo essere il frutto di una sottovalutazione dell'importanza dello spunto investigativo, considerata la centralità nella strategia condivisa anche dal Riccio di focalizzare l'attività investigativa sul nuovo incontro tra Ilardo e Provenzano (che poteva essere compromessa anche dall'attività di operazioni di intercettazione), come anche la circostanza del mancato inserimento delle generalità del Napoli nel rapporto finale all'A.G., posto che erano stati riportati gli elementi che avevano consentito di identificarlo (non risultando che l'A.G. avesse dato a tali dati importanza con un seguito investigativo); neppure era significativo il ritardo con cui era stato presentato all'A.G. il rapporto finale dopo la morte di Ilardo, in considerazione da un lato dell'esistenza di canali diretti informativi attivati dallo stesso Riccio con l'autorità giudiziaria e dall'altro delle modalità con cui era stato redatto il suddetto rapporto (era stato il Riccio materialmente a stenderlo e comunque si trattava di un atto di indubbia complessità). D'altronde, rilevava la stessa Corte territoriale, era stato lo stesso P.G. ad ipotizzare «un ventaglio» di plausibili moventi, privi di prova rigorosa e costituenti mere ipotesi alternative tra loro.

La Corte di appello evidenziava altresì che non erano rinvenibili nel caso in esame neppure gli altri indicatori del dolo eventuale individuati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite: la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa (posto che le condotte di cui ai primi tre capi si presentavano non marcatamente distanti da quelle doverose e comunque influenzate dalla condivisa scelta attendista, dalla presa di distanza dall'attività del Riccio, nel quale avevano riposto scarsa fiducia, e dalla natura confidenziale della fonte informativa; e le restanti, pur stigmatizzabili per la stranezza di una presa di distanza dal contesto investigativo generale e per la burocraticità degli accertamenti, non potevano assumere, al di là di ogni ragionevole dubbio, quale prova dell'elemento soggettivo); la personalità e le pregresse esperienze degli agenti (non potendosi escludere con certezza che le loro condotte, pur poste in essere da soggetti esperti e quindi in grado di prevedere le conseguenze del loro agire, fossero attribuibili a trascuratezza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo, come d'altronde sostenuto dallo stesso P.M., che aveva elencato un ventaglio di ipotesi tutte egualmente plausibili in ordine alla motivazione del loro agire); la durata e la ripetitività delle condotte (posto che si erano protratte per pochi mesi e ed erano riconducibili al contesto unitario rappresentato dalla presa di distanza dalla gestione del Riccio del confidente); i comportamenti successivi al fatto (le informazioni investigative, se pur con lentezza, erano stati portati a conoscenza dell'A.G.); la probabilità di verifica dell'evento (avendo lo stesso Riccio condiviso la scelta attendista in funzione di un secondo incontro e non avendo i magistrati nel corso della riunione tenutasi a Roma sollevato alcun

rilievo sulle tecniche investigative sino ad allora seguite dai R.O.S., tanto da aderire alla scelta patrocinata dagli imputati).

In definitiva, secondo la Corte territoriale, non era in particolare rinvenibile il "collante" idoneo a ricondurre ad unità tutti i singoli spezzoni di per sé equivoci emersi nel processo nella direzione voluta dalla Pubblica Accusa: una volta venuto meno il movente della cosiddetta "trattativa", restavano una serie indistinta e variopinta di mere ipotesi che avrebbero potuto spingere gli imputati a porre in essere le condotte contestate.

6. L'Ufficio ricorrente denuncia i seguenti motivi di annullamento, enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

6.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 378 cod. pen.; vizio della motivazione, per contraddittorietà ed illogicità.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, avrebbe erroneamente parcellizzato l'analisi dei singoli segmenti della condotta contestata, senza valutare la sequenza complessiva degli stessi, connotati da comportamenti gravi, reiterati e prolungati.

La segmentazione di ogni singolo comportamento avrebbe reso così possibile una spiegazione alternativa lecita, riconducibile al più a colpa, mentre la Corte di appello avrebbero dovuto verificare se le complessive condotte fossero tra loro collegate da un comune filo logico e cronologico, se avessero un plausibile significato complessivo diverso da quello ipotizzato in relazione ai singoli episodi, se avessero prodotto risultati identici, se fossero riconducibili ad un unico contesto storico-fattuale, così da inferirne la sussistenza di un'unica e comune risoluzione volitiva consistita nella piena coscienza e volontà di evitare la cattura del latitante.

Né l'indagine sul dolo poteva arrestarsi alla sola ricerca di un movente, anche se valutato come principale indicatore.

Significativo della erronea applicazione della normativa in tema di valutazione delle prove era per il ricorrente l'apparente motivazione sulla decisiva questione del carattere sequenziale delle condotte, affrontata con poche battute ed in modo illogico, non essendo comprensibile il motivo dell'irrilevanza dimostrativa di una condotta di favoreggiamento durata pochi mesi.

Il ricorrente ritiene che i pochi riferimenti ad una valutazione complessiva siano comunque privi di effettivo contenuto motivazionale.

Sotto altro verso, si contesta il fondamento logico della spiegazione offerta dalla Corte di appello circa la riconducibilità dei comportamenti degli imputati ad

un atteggiamento di presa di distacco dal Riccio, posto che le informazioni fornite da Ilardo apparivano di rilievo investigativo, vista la cattura di diversi pericolosi latitanti grazie alle sue confidenze e gli elementi di conferma acquisiti sin da subito con il servizio di osservazione; che Provenzano era all'epoca il "numero uno" nella lista dei ricercati; che gli imputati era dotati di elevatissima competenza professionale. Tutti elementi questi, ad avviso del ricorrenti, in ogni caso incompatibili con condotte colpose.

6.2. Travisamento della prova e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 378 cod. pen.

La motivazione risulterebbe viziata in ordine ad un documento decisivo per la prova del dolo, ovvero il rapporto del R.O.S. del 3 maggio 1996, nel quale veniva identificato dopo cinque mesi Giovanni Napoli, uno dei due fiancheggiatori di Provenzano, presente alla riunione del 31 ottobre 1995 tra Ilardo e il latitante in Mezzojuso e che aveva accompagnato il confidente a bordo di un'autovettura fotografata dai carabinieri.

Secondo il ricorrente andava valutata ai fini del dolo sia la tardività della delega del 12 marzo 1996, atteso che Ilardo aveva fornito da subito il numero della targa e il nome di battesimo del predetto, sia la circostanza che nel rapporto del 3 maggio 1996 erano anche indicate le utenze fisse e mobili del fiancheggiatore e le abitazioni allo stesso riferibili, sia infine l'omessa indicazione nella redazione del rapporto "Grande Oriente" del luglio successivo, sottoscritto da Obinu, delle generalità del "Giovanni", depistando in tal modo la Procura di Palermo, in quanto si rendeva impossibile l'attivazione di indagini e di intercettazioni su tale soggetto per la cattura del Provenzano.

A fronte di un dato documentale inoppugnabile, univocamente indicativo della volontà dolosa degli imputati di tenere all'oscuro i magistrati inquirenti dell'avvenuta identificazione del Napoli, arrivando al punto di occultare elementi di un rapporto ai loro atti, la Corte di appello aveva eluso l'obbligo motivazionale, limitandosi apoditticamente ad affermare che tale omissione non rappresenterebbe «un sicuro indice di una consapevole volontà degli imputati di occultare gli stessi all'autorità giudiziaria».

Secondo il ricorrente, parimente viziata risulterebbe l'altra affermazione dei Giudici di appello, in ordine alla efficacia depistante dell'omissione, posto che l'attivazione *ex novo* di indagini per pervenire all'identificazione del "Giovanni" sulla base di dati inseriti comunque nel rapporto finale del luglio 1996 aveva comunque determinato una dilazione temporale patologica delle indagini.

L'unica spiegazione possibile di una siffatta omissione, tenuto conto delle precedenti e successive condotte omissive, era da rinvenirsi nel carattere doloso della stessa ovvero di aver voluto ritardare ulteriormente le indagini, tenuto

conto che la nota del 3 maggio 1996 era diretta ad Obinu ed era di risposta ad una delega sottoscritta da Mori e che il rapporto finale era stato firmato da Obinu.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

2. Quanto al primo motivo, va rilevato che il ricorrente, pur denunciando formalmente l'errore interpretativo nella valutazione "frazionata" delle condotte ascritte agli imputati, ha in definitiva dedotto vizi della motivazione quanto alla loro compiuta valutazione complessiva (pag. 13 del ricorso): la motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato risulterebbe al riguardo carente ed illogica, in quanto non consentirebbe «una plausibile e convincente ricostruzione delle vicende esaminate» (pag. 15 del ricorso).

Così delimitato il motivo di impugnazione, ne va preliminarmente stabilita la ammissibilità alla luce dei principi che regolano l'ipotesi di riforma della sentenza assolutoria.

Di recente, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in motivazione) hanno ricordato il consolidato indirizzo esegetico, formatosi sin dalle pronunce Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093 e Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, in ordine al particolare dovere di motivazione che incombe sul giudice di appello che affermi la responsabilità dell'imputato già prosciolto in primo grado.

Se era già considerato *ius receptum* il principio secondo cui la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, la giurisprudenza, per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio, cfr. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), ha inoltre più volte puntualizzato che nel giudizio di appello, per la riforma di una

sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio», posto che «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, in motivazione).

In definitiva, il giudice dell'appello non deve limitarsi (sia pure con motivazione per sé immune dai vizi, tassativi e soli, indicati all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) ad una ricostruzione alternativa, ma deve spiegare perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento è «l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio», in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio, minandone conseguentemente la permanente sostenibilità.

Se queste sono dunque le condizioni che consentono in appello il c.d. *overturning* di una sentenza assolutoria, di esse non può non tenersi conto quando si tratti di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione di una siffatta sentenza.

Risulterebbe infatti incoerente un sistema che imponga al giudice di appello l'obbligo di motivazione "rafforzata", nei termini ora precisati, senza specularmente far gravare un analogo onere anche sulla parte impugnante.

Ed invero, se la specificità del motivo va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione e implica che le argomentazioni debbano indirizzare l'autonoma verifica del giudice, contrapponendosi alle ragioni poste a fondamento della decisione, deve concludersi che l'obbligo di motivazione c.d. rafforzata, che deve sorreggere l'integrale riforma, deve trovare proprio nel motivo di impugnazione la prima base di riferimento, dovendo lo stesso risultare idoneo a suffragare l'auspicato ribaltamento della decisione (tra le tante, Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, V, Rv. 267011).

Ne discende quindi che l'impugnazione deve contenere, nelle linee essenziali, le ragioni che confutano e sovvertono sul piano strutturale e logico le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei.

Questi principi valgono non solo per l'ammissibilità dell'appello, ma devono trovare applicazione, ancorché nei limiti dettati dalla peculiarità del rimedio, anche in relazione al ricorso per cassazione a fronte di una duplice conforme pronuncia assolutoria.

Il ricorrente non può infatti limitarsi a prospettare il vizio motivazionale nella valutazione delle prove (come nella specie, in cui si denuncia l'incoerenza logica della ricostruzione degli accadimenti da parte del giudice di appello), ma deve argomentare in ordine alla configurabilità del diverso apprezzamento come «l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio».

D'altronde, la difficoltà di assolvere in concreto a tale onere illustrativo ha giustificato da ultimo la recente riforma del ricorso per cassazione del P.M. in caso di c.d. «doppia decisione conforme» assolutoria (cfr. art. 608 cod. proc. pen.), escludendo che possano essere dedotti motivi che afferiscono ai difetti di motivazione, posto che la presenza di due pronunce di merito verrebbe già di per sé a costituire il fondamento dell'esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato.

Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta affatto con la regola di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», richiamata dal Giudice di appello, limitandosi a proporre soltanto una più "plausibile e convincente" ricostruzione degli accadimenti (facendo leva su aspetti, a suo avviso, sintomatici della risoluzione volitiva degli imputati).

3. In questa medesima prospettiva va esaminato il secondo motivo, anch'esso avente ad oggetto un vizio motivazionale della sentenza impugnata.

Va anche osservato che impropriamente il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova, che si verifica soltanto quando l'errore cosiddetto revocatorio viene a cadere sul «significante» e non sul significato della prova e si traduce nella introduzione nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (*ex multis*, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Nella specie, il ricorrente ha infatti dedotto soltanto la sottovalutazione di una prova documentale (pag. 19 del ricorso) e quindi in definitiva un vizio logico della motivazione.

A tal ultimo riguardo, il ricorrente ritiene che l'aver omesso di riferire all'A.G. la compiuta identità del soggetto che curava la latitanza di Provenzano costituisca univoco indice del carattere doloso della condotta degli imputati, non avendo la suddetta condotta altra giustificazione se non quella di voler ritardare ulteriormente le indagini del "Giovanni".

Orbene, la censura non si confronta con le complessive considerazioni avanzate dai Giudici di appello sulla plausibile giustificazione alternativa del comportamento degli imputati: da un lato la ragionevole cautela nel valutare le rivelazioni dell'Ilardo, in quanto necessariamente mediate da una fonte per molti versi non del tutto attendibile; dall'altro i costanti rapporti diretti tra il Riccio e la

Procura della Repubblica (rapporti dei quali lo stesso Riccio non aveva taciuto ai suoi superiori ma il cui contenuto era all'oscuro agli imputati, posto che il capitano Damiano, pur avendo accompagnato il Riccio agli incontri, ne era stato deliberatamente escluso) e da ultimo il significativo incontro tra lo stesso Ilardo e i magistrati delle Procure interessate alle indagini. Elementi questi che portavano ad escludere con la necessaria certezza, nella ricostruzione dei Giudici di merito, che l'omissione, pur professionalmente discutibile, fosse stata posta in essere dagli stessi imputati con la piena consapevolezza di ritardare la cattura.

In definitiva, anche il secondo motivo si rivela privo della dovuta specificità nei termini esposti al paragrafo che precede.

4. Conclusivamente, sulla base di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 08/06/2017.

